CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

Trattative diretta (TD) MePA per l'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzia di stampa per il Consiglio regionale.

-Bando MePA Servizi-Accesso banche dati

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto del servizio 3
Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime dei servizi richiesti 3
Art. 3 - Diritti di utilizzo 4
Art. 4 - Durata del contratto 4
Art. 5 - Importo del contratto 4
Art. 6 - Stipulazione del contratto 4
Art. 7 - Penali 5
Art. 8 - Risoluzione per inadempimento 5
Art. 9 - Cessione del contratto 6
Art. 10 - Recesso 6
Art. 11 - Modalità e termini di fatturazione 7
Art. 12 - Clausola del "Pantouflage" e Patto di integrità 7
Art. 13 - Codice di comportamento 7
Art. 14 - Rapporto preferenziale 8
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 16 - Controversie, foro competente e norme di rinvio 8
Art. 17- Responsabile di progetto 8

SEZIONE II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 18 - Modalità di partecipazione 9
Art. 19 - Soccorso istruttorio 10
Art. 20 - Subappalto 10
Art. 21 - Revisione prezzi 10
Art. 22 - Accesso agli atti 11
Art. 23 - Norme finali 11

ALLEGATI

ALL. A- dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale
ALL. B – dichiarazione su costi della manodopera, contratto collettivo applicato e costi per gli oneri della sicurezza aziendale
ALL.C - Informativa privacy
ALL.D -Modulo conto corrente dedicato
ALL.E -Modello dichiarazione clausola di Pantouflage

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzia di stampa per il Consiglio regionale mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Le presenti clausole contrattuali costituiscono parte integrante del contratto che verrà successivamente stipulato.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente TD MePA ha per oggetto l'affidamento dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzia di stampa per il Consiglio regionale.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche minime dei servizi richiesti

2.1 Caratteristiche generali

L'oggetto del contratto consiste nell'erogazione di servizi informativi e giornalistici attraverso:
- a) l'erogazione di n. 10 licenze di un notiziario quotidiano in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, con una media di almeno 600 lanci giornalieri relativi a fatti e avvenimenti di prevalente carattere locale riguardanti in particolare: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro, sanità e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;
- b) la diffusione all'interno del notiziario dei comunicati stampa, corredati da eventuali foto e/o video, pubblicati dall'Ufficio Stampa e relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa.

L'operatore economico dovrà possedere tecnicamente gli strumenti necessari affinché il servizio di aggregazione delle notizie (cd. concentratore), già in uso presso il Consiglio regionale, possa utilizzare tali notiziari che saranno consultabili attraverso pc e dispositivi mobili, come tablet e smartphone.

2.2 Modalità di fruizione dei servizi informativi e giornalistici

I notiziari saranno consultabili attraverso un sistema di aggregazione delle notizie (concentratore) da pc e attraverso i dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, fino a 2 dispositivi contemporanei per licenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
L'agenzia dovrà fornire n. 1 licenza - comprese nelle 10 licenze di cui alla lettera a) - con le seguenti caratteristiche:

- accesso alle notizie anche da app o sito dell'agenzia;
- accesso all'archivio notizie, fotografico e video a far data dall'attivazione dei servizi.

In caso di necessità dovrà essere ripristinata, nel minor tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto.

Dovrà inoltre essere fornito un servizio specifico di assistenza al cliente ovvero un servizio di helpdesk.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

L'affidatario garantisce che i servizi che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.

Dovrà essere adeguatamente segnalata la realizzazione di prodotti con l'ausilio di tecnologie di IA.

Il materiale reperito attraverso l'utilizzo delle suddette licenze potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, multimediali, impaginati o elaborati cartacei e informatici, realizzati a cura del Consiglio per fini istituzionali e citando espressamente l'affidatario quale fonte.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 1 (uno) anno e decorrerà dalla data di stipula.

Art. 5 - Importo del contratto

Il valore complessivo dell'affidamento, calcolato per il periodo di vigenza contrattuale annuale, ammonta a € 7.000,00, oltre IVA 4%, per un totale complessivo pari a € 7.280,00 IVA compresa.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli, con le modalità prescritte dall'art. 52 d.lgs. 36/2023, sull'autodichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000 dall'operatore economico invitato e attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 7- Penali

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta, l'amministrazione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno e l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, provvederà ad applicare le penali, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, di cui ai successivi punti a) e b), previa contestazione scritta all'aggiudicatario dell'inadempienza. L'aggiudicatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica. L'amministrazione dopo averle esaminate potrà richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione e, nel caso in cui non ritenesse soddisfacenti le difese presentate, tramite l'ufficio competente, provvederà - nei successivi 10 giorni - a comunicare l'applicazione della penale secondo quanto stabilito nei seguenti punti. La penale verrà trattenuta dal pagamento del corrispettivo, ovvero dalla cauzione definitiva, a facoltà dell'amministrazione. Le penali sono applicabili nei seguenti casi:
a) in caso di mancata esecuzione della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo, nell'arco della stessa giornata, dell'orario di fornitura contrattualmente stabilito – per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'agenzia, il Consiglio in sede di liquidazione dei corrispettivi, applicherà per ogni giorno di mancata fornitura una penale pari al 5% del corrispettivo mensile contrattualmente stabilito;
b) in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o comunque di ritardata fruibilità dei notiziari o dei servizi rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica - non derivanti da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'agenzia - sarà applicata una penale pari all' uno per mille del valore del contratto.
Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti.

Art. 8 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto

di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza bisogno di messa in mora, nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici.

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni" si intende, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione;

c) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 7 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 9 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del d.lgs 36/2023.

Art. 10- Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del d.lgs 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 11 - Modalità e termini di fatturazione

La fatturazione dovrà avvenire semestralmente; le prestazioni svolte entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fatturate entro tale data.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca - codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'aggiudicatario, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 12 - Clausola del "Pantouflage" e Patto integrità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

L'affidatario si impegna inoltre a sottoscrivere e rispettare il patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e gli operatori economici, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165" e s.m.i., e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con

deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 14- Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per i servizi oggetto del contratto.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

L'amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso del presente affidamento nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 16 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 17-Responsabile di progetto

Responsabile unico del progetto è la dirigente del Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca, dott.ssa Daniela BARTOLI e Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la dirigente del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott.ssa Silvia SALVAI.

Sezione II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per la partecipazione alla TD MePA relativa al servizio in oggetto l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 94 e s.s. del d.lgs. n. 36/2023 ed essere registrato e abilitato sul MePA di Consip allo specifico Bando Servizi-Accesso banche dati.
Ai fini dell'ammissibilità e validità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti, mediante l'allegazione dei documenti sottoindicati per la busta amministrativa.
La stazione appaltante verificherà i requisiti sia accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore

economico (FVOE) sia mediante acquisizione dell'idonea documentazione detenuta da altre amministrazioni.

Art. 18 - Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà quindi caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti, firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

A – documentazione amministrativa;

B – offerta economica.

a) Documentazione amministrativa

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà caricare attraverso il portale, nella sezione "Busta Amministrativa":

1) Allegato A - dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023), debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

2) Modulo conto corrente dedicato (ALL. D);

3) Modello dichiarazione clausola di Pantouflage (ALL. E).

b) Offerta economica

Ai fini dell'ammissibilità e della validità dell'offerta, l'operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale, nella sezione "Busta Economica", l'offerta economica a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura:

-immettendo a sistema il valore offerto rispetto alla Base d'asta indicata di euro 7.000,00, IVA esclusa;

-immettendo a sistema il dettaglio dei servizi offerti, con indicazioni di eventuali n. postazioni aggiuntive gratuite offerte e del costo unitario per utenze aggiuntive non ricomprese nell'offerta;

- l'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 anche l'indicazione dei propri costi della manodopera, il contratto collettivo applicato e i costi per gli oneri della sicurezza aziendale, **compilando l'apposito modulo allegato** (allegato B).

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo l'amministrazione.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L’amministrazione non procederà all’apertura dell’offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.lgs. 36/2023, l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Si precisa che l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’offerta e la stipulazione del contratto dichiara e accetta di assumersi l’obbligo dell’osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto, nonché a rispettare l’obbligo di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal contratto.
Le norme e le disposizioni di cui alle presenti condizioni particolari sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 19- Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Art. 20 - Subappalto

In relazione all’affidamento di cui al presente documento, la stazione appaltante non ammette la possibilità che l’affidatario proceda al subappalto.

Art. 21 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 22- Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei contratti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - Norme finali

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445.

L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

la Dirigente
Responsabile di procedimento
fase affidamento

Silvia SALVAI
Firmato digitalmente